

## REGOLAMENTO (CEE) N. 4276/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

relativo all'applicazione della decisione n. 5/88 del Comitato misto CEE-Svizzera che modifica, per semplificare le regole in materia di cumulo, il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

*Articolo 1*

vista la proposta della Commissione,

È applicabile nella Comunità la decisione n. 5/88 del Comitato misto CEE-Svizzera.

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera <sup>(1)</sup> è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante di detto accordo, il Comitato misto CEE-Svizzera ha adottato la decisione n. 5/88 che modifica il protocollo n. 3;

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

considerando che è necessario applicare questa decisione nella Comunità,

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

V. PAPANDREOU

(<sup>1</sup>) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 189.